

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 31

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MANZIONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2006

Modifiche al codice civile in materia di abolizione
dell’addebito nelle separazioni

ONOREVOLI SENATORI. - Nel 1975, all'apice di un percorso di evoluzione civile e sociale fortemente avvertito dalla pubblica opinione, la legge di riforma del diritto di famiglia, nel disegnare nuovi schemi di rapporti familiari, abolì, tra l'altro, l'istituto della separazione per colpa.

La riforma, tuttavia, in questo come in altri campi, riuscì a raggiungere il suo intento innovatore soltanto a metà, perché alcuni emendamenti presentati in sede di approvazione parlamentare reintrodussero in qualche modo la «colpa», nella veste ridotta e mitigata dell'addebito della responsabilità delle separazioni.

I tempi, forse, non erano maturi perché millenarie concezioni colpevoliste, non aperte allo spirito del matrimonio come società tra uguali ed alla libera determinazione, per esso, di un consenso non limitato al momento iniziale, ma perdurante, fossero di colpo cancellate.

Il successivo decorso di oltre trent'anni consente, se non impone, la riapertura del discorso. Nel periodo in questione, l'istituto del divorzio è stato modificato e profondi mutamenti sono intervenuti nel tessuto sociale, che ha superato gli schemi del passato per aprirsi a concezioni dei rapporti tra gli individui in cui la dimensione della «colpa» o dei suoi «surrogati», in relazione alla scelta di mantenere o meno in vita un matrimonio, non ha più ragion d'essere.

Va rilevato, peraltro, come dal momento di introduzione dell'istituto, sono sicuramente poche le persone separate che hanno «beneficiario» degli effetti di una dichiarazione di addebito, pur ricorrendone i presupposti.

Nell'intenzione del legislatore del '75 l'addebito avrebbe dovuto porre rimedio a

tutte quelle situazioni in cui si concretizzava una violazione dei più ampi doveri ed obblighi derivanti dal matrimonio, di cui all'articolo 143 del codice civile. Infatti, con il superamento della concezione della separazione, che vedeva come unico suo presupposto la colpa, identificata in ipotesi tassative (abbandono, adulterio, sevizie, condanne penali, minacce, ingiurie, non fissata residenza) e l'introduzione della mera intollerabilità della convivenza, si apriva il campo ad una casistica più vasta e complessa da valutarsi ai fini del giudizio di addebitabilità.

Nell'esperienza pratica di applicazione dell'addebito, esso si è dimostrato, invece, sempre più come uno strumento meramente sanzionatorio con discutibili finalità moralizzatrici nei confronti di chi lo subisce.

L'unico dato certo è che l'addebito contribuisce ad accendere le conflittualità e quindi a prolungare i tempi del processo, soprattutto se si considera che ad esso si ricorre anche per fini strumentali e dilatori.

Un'ulteriore debolezza e contraddizione nella configurazione dell'istituto la si riscontra nella fase di divorzio, nella quale non è previsto l'addebito; i presupposti di quest'ultimo (ovvero i comportamenti contrari ai doveri matrimoniali) che nella fase della separazione assurgono ad un'autonoma e prioritaria rilevanza, nella successiva fase divorzile vanno ad integrare soltanto uno degli elementi di valutazione che determinano il giudice nella quantificazione dell'assegno. Pertanto, nel passaggio tra le due fasi, quel medesimo comportamento (censurabile e costitutivo di provvedimenti negativi nella prima, meramente indicativo nella seconda) viene dalla legge di fatto «degradato» nello schema di valutazione che il giudice del divorzio deve imporsi.

Le considerazioni svolte giustificano gli interrogativi posti in premessa sull'opportunità o meno di concedere all'istituto che qui interessa ulteriore diritto di cittadinanza nell'ordinamento.

Onorevoli senatori! Piuttosto che agevolare la cultura del conflitto, che si risolve necessariamente in un danno per i figli, la legge dovrebbe promuovere la cultura della mediazione e dell'accordo, tendendo alla sostituzione, in questa delicata materia, del giudice che pronuncia verdetto in ordine alle responsabilità della vita familiare, con un giudice che sia arbitro della ricerca, ad opera delle parti, di assetti validi per la propria (personalissima) realtà post-matrimoniale.

Un passo significativo in questa direzione è certamente costituito dall'abolizione del-

l'istituto dell'addebito, che non produce alcuna utilità per la famiglia in quanto tale, ma allarga ed estende, spesso all'intero gruppo parentale e comunque certamente ai figli, un conflitto che dovrebbe invece essere circoscritto nel tempo ed indirizzato da una saggia normativa, nell'interesse delle parti più deboli, verso forme di collaborazione e solidarietà.

Nelle cause di separazione non dovrebbero esserci vinti e vincitori, ma solo persone che riescano a dialogare, per poter definire in modo adeguato l'assetto dei loro rapporti.

È per questa serie di ragioni che si confida in una larga condivisione delle finalità e delle disposizioni del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma dell'articolo 151 è abrogato;

b) il primo comma dell'articolo 156 è sostituito dal seguente:

«Il giudice, pronunciando la separazione, può stabilire in favore di uno dei coniugi il diritto di ricevere dall'altro quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.»;

c) all'articolo 540, la parola: «coniuge», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «coniuge, anche se separato»;

d) l'articolo 548 è abrogato;

e) all'articolo 565, la parola: «coniuge», è sostituita dalle seguenti: «coniuge, anche se separato»;

f) l'articolo 585 è abrogato.